

AUDIZIONE

Senato della Repubblica

7^a Commissione

Istruzione pubblica, beni culturali

Schema di Decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (380).

Articolo 1, commi 180, 181, lettera e) e 182 - Legge 13 luglio 2015, n. 107

Roma, 14 febbraio 2017



Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,

grazie per l'opportunità di poter esporre le nostre valutazioni sullo schema di **decreto legislativo relativo al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (380)**.

La F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) è Associazione di Categoria, formalmente riconosciuta dal MEF-Agenzia delle Entrate, dal 1974 rappresenta le Scuole dell'Infanzia non statali, cattoliche e di ispirazione cristiana. Si segnala che la F.I.S.M. è l'unica Associazione di Categoria riconosciuta sia nell'ambito delle scuole e istituti cattolici, sia nell'ambito delle scuole e istituti "laici".

Alla F.I.S.M. fanno riferimento circa 8.000 istituzioni per l'infanzia (scuole dell'infanzia paritarie, sezioni primavera, nidi e micro nidi, servizi integrativi) – capillarmente diffuse in tutto il territorio nazionale, presenti in oltre 4.500 Comuni italiani – gestite da Congregazioni religiose, parrocchie, enti morali, fondazioni, associazioni anche di genitori, frequentate da circa 500.000 bambini. Le scuole dell'infanzia aderenti alla Federazione, tutte senza fini di lucro e con un'utenza popolare, scolarizzano circa il 27% dei bambini del sistema nazionale delle scuole dell'infanzia (statali e paritarie) e rappresentano il 69,5% del sistema delle scuole dell'infanzia paritario. Sommando scuole dell'infanzia e servizi educativi, le istituzioni F.I.S.M. costituiscono i 3/4 del costituendo sistema 0-6, versante non statale.

Le scuole F.I.S.M. fanno propri i principi sanciti dalla Costituzione italiana, nonché i solenni richiami e proclamazioni presenti in documenti fondamentali quali: la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo; la Convenzione internazionale sui diritti dell'Infanzia; la Convenzione generale dell'UNESCO; il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; i Trattati e le Convenzioni dell'Unione Europea, ponendo al centro del loro Progetto Educativo l'educazione integrale del bambino.

La F.I.S.M. esprime condivisione e apprezzamento per l'iniziativa legislativa in oggetto, ritenendo più che opportuna l'estensione dei servizi, sia dal lato dell'espansione quantitativa, sia dell'ulteriore qualificazione del servizio. La Federazione e le scuole aderenti promuovono e sostengono tutte le iniziative che mirano alla valorizzazione del sistema scolastico dell'infanzia e dei servizi educativi della fascia 0-3 anni, al suo sviluppo, alla generalizzazione dei percorsi educativi rivolti all'intero ambito dello 0-6 e all'incentivazione della continuità, sia in entrata che in uscita dalla scuola dell'infanzia.

Per quanto riguarda gli obiettivi del decreto legislativo si ritiene di dover evidenziare alcuni elementi che, ad avviso della Federazione, debbono essere integrati e sviluppati nell'articolato del decreto per un'esigenza di maggiore chiarezza, onde assicurare il coinvolgimento di tutte le istituzioni educative e scolastiche nella logica del sistema nazionale integrato 0-6.

Tutto ciò perché nell'ordinamento vigente la normativa, in maniera inequivoca, definisce che l'ambito del "sistema nazionale di istruzione" (L. 62/2000) ricomprende sia le scuole statali, sia le scuole paritarie: un caposaldo fondamentale da rispettare e da attuare in modo compiuto. E' pertanto necessario che il decreto legislativo non lasci alibi che possano ingenerare contenziosi, anche sul piano del sostegno economico pubblico da parte di Stato, Regioni, Enti Locali, con riferimento sia alle scuole dell'infanzia sia ai servizi educativi 0-3, per un sistema integrato pluralista in grado di realizzare gli obiettivi indicati dal Consiglio Europeo di Lisbona.



Diversamente si tratterebbe davvero di un arretramento del Paese che ci allontanerebbe sempre più dai parametri esistenti già adottati e consolidati nei Paesi della Comunità Europea.

Lo schema di decreto legislativo, sottoposto dal CdM al parere del Parlamento, in alcuni passaggi, sembra invece rivolgersi prettamente alla sola scuola statale, contraddicendo quanto più volte espresso a livello di Governo e di Parlamento.

La F.I.S.M. sottolinea che proprio la natura pubblica dei servizi educativi e scolastici, gestiti anche da soggetti del Privato Sociale, rivolti a tutte le bambine e i bambini italiani, senza alcuna distinzione e per il pieno sviluppo della loro personalità, esige che sia concretamente perseguita, all'interno del Sistema integrato di educazione e di istruzione, una reale parità nell'ambito della quale tutte le famiglie siano sostenute equamente nelle loro scelte educative e scolastiche, anche dal punto di vista economico (Art.1) e altrettanta equiparazione sia prevista per le scuole dell'infanzia paritaria e per i servizi educativi no-profit, a partire dal trattamento fiscale.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, documentazione e quanto fosse ritenuto opportuno e si allega l'articolato del decreto con evidenziate in rosso le nostre proposte d'integrazioni

Segreteria nazionale F.I.S.M.

SCHEMA DI D.LGS. RECANTE ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 180, 181, LETTERA E), DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Visti gli articoli 3, 30, 31, 33, 34, 76, 78, 117 e **118** della Costituzione;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, recante "Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato";

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, recante "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983";

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione", e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" ed in particolare l'articolo 21 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'articolo 1, comma 630;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 81, recante "Norme per la organizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, Il. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Vista la legge 8 ottobre 2010, n.170, recante "Nonne in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, recante "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, che adotta il "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione";

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ed in particolare i commi 180, 181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni;

Visto il "Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali" approvato il 29 ottobre 2009 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del.....;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la Semplicazione e la Pubblica amministrazione;

ART.1
(Principi e finalità)

1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 viene progressivamente istituito, in relazione all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni. Le finalità sono perseguite secondo le modalità e i tempi del Piano di azione nazionale di cui all'articolo 8 e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 12.
3. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione:
 - a) promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, favorendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;
 - b) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;
 - c) accoglie e rispetta le diversità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana;
 - d) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, favorendone il coinvolgimento nell'ambito della comunità educativa e scolastica;
 - e) favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali;
 - f) promuove la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale.

ART. 2
(Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione)

1. Nella loro autonomia e specificità i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità previste all'articolo 1.

1.1 I servizi educativi e le scuole dell'infanzia, sulla base delle prestazioni svolte, dispongono di una equa dotazione finanziaria al fine di consentire il superamento delle disuguaglianze economiche richiamate all'art. 1, comma 1, secondo le modalità e i tempi previsti dal presente Decreto.

2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'età ed è costituito da:
 - a) servizi educativi per l'infanzia, **comunali e delle scuole paritarie**, articolati in:
 1. nido e micronido;
 2. servizi integrativi;
 3. sezioni primavera.
 - b) scuole dell'infanzia statali e paritarie.
3. I nidi ed i micronidi accolgono le bambine ed i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo ed operano in continuità con la scuola dell'infanzia.
4. I servizi integrativi concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:
 - a) spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
 - b) centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme ad un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
 - c) servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.
5. Le sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia.
6. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.
7. La scuola dell'infanzia, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni. Nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, promuove l'educazione e l'istruzione, lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze delle bambine e dei bambini, assicurando l'effettiva eguaglianza delle opportunità in rapporto con gli orientamenti educativi dei genitori.

Essa assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione.

ART. 3
(Poli per l'infanzia)

1. Per potenziare la ricettività dei servizi **del Sistema integrato di educazione e di istruzione, mediante il sistema del convenzionamento con le scuole paritarie non lucrative**, e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini di età compresa tra tre mesi e sei anni di età, le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti locali **e dalle reti di scuole statali e paritarie anche in relazione a poli già esistenti nel territorio comunale e contiguo** e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di Poli per l'infanzia.
2. I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, per offrire esperienze progettate nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli per l'infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali.
3. I Poli per l'infanzia possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi.
4. Al fine di favorire la costruzione di Poli per l'infanzia innovativi, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2017-2019, comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree, rispetto ai quali i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo « La Buona Scuola », di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le Regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni di interesse degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di Poli per l'infanzia innovativi.
7. Le Regioni, d'intesa con gli Enti locali, provvedono a selezionare almeno uno e fino a tre interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Le aree individuate sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna Regione.
8. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle Regioni di cui al comma 7, nel limite delle

risorse assegnate ai sensi del comma 6 e comunque nel numero di almeno uno per Regione. I progetti sono valutati da una commissione di esperti, che, per ogni area di intervento, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai componenti della commissione di esperti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altra utilità comunque denominata e non spettano rimborsi spese. Gli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al presente comma, ai sensi dell'articolo 156, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

9. Nella programmazione unica triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, a decorrere dall'anno 2018, sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico, riqualificazione di immobili di proprietà pubblica o **privata** da destinare a Poli per l'infanzia ai sensi del presente articolo. **Nel caso di interventi di cui al presente comma rivolti ad immobili di proprietà privata è condizione essenziale che venga costituito e trascritto presso le conservatorie dei registri immobiliari territoriali di competenza un vincolo di destinazione all'attività di "scuola per l'infanzia" per la durata di 20 anni dall'erogazione del finanziamento stesso. Tale vincolo potrà essere cancellato prima dello scadere del termine solo su autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale di competenza a seguito di parere dell'Ente locale competente per territorio.**

ART. 4

*(Obiettivi strategici del sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita fino a sei anni)*

1. Lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia mediante il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al successivo articolo 8, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici, in coerenza con le politiche europee:
 - a) il progressivo consolidamento **ed** ampliamento **mediante il sistema di convenzionamento con le scuole paritarie non lucrative**, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale;
 - b) la graduale diffusione dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di giungere al 75 per cento nei Comuni, singoli o in forma associata;
 - c) la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, della scuola dell'infanzia per le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d'età;
 - d) l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini;
 - e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria;
 - f) la formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione;
 - g) il coordinamento pedagogico territoriale.

2. Gli obiettivi strategici di cui al comma 1 sono perseguiti nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

ART. 5

(Funzioni e compiti dello Stato)

1. Per l'attuazione del presente decreto, lo Stato:
 - a) indirizza, programma e coordina la progressiva e equa estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12;
 - b) assegna le risorse a carico del proprio bilancio nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12;
 - c) promuove, nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, azioni mirate alla formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione;
 - d) definisce i criteri di monitoraggio e di valutazione dell'offerta educativa e didattica del Sistema integrato di educazione ed istruzione, d'intesa con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti Locali, in coerenza con il sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
 - e) attiva, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, un sistema informativo coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";
 - f) per assicurare la necessaria continuità educativa, definisce, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l'infanzia sulla base delle Linee guida proposte dalla Commissione di cui all' articolo 10, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.

Art. 6

(Funzioni e compiti delle Regioni)

1. Per l'attuazione del presente decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:
 - a) programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale **anche in funzione della valorizzazione di consolidate realtà locali facenti riferimento all'area della sussidiarietà**;
 - aa) individuano gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia**;
 - b) definiscono le linee d'intervento regionali per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 101 del 2015;

(Il combinato disposto degli artt. 6 e 7 rappresenta uno snodo giuridico davvero delicato e se dovesse rimanere con l'attuale formulazione rischia di diventare fonte diffusa di nuovi contenziosi.

*Si deve infatti osservare che l'articolo **non** è netto nel recepimento del dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 284 del 21.12.2016, seppure citata in sede di relazione tecnica.*

Si ritiene che sia da effettuare una netta dichiarazione di competenza regionale onde evitare una possibile successiva questione di legittimità costituzionale in sede di norma attuativa della L. 107/2015.)

- bb) autorizzano, accreditano e convenzionano o delegano agli Enti locali autorizzazione ed accreditamento di soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;**
- c) promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali **e le istituzioni del privato sociale senza fini di lucro, che concorrono alla realizzazione delle finalità del presente decreto;**
- d) sviluppano il sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui alla lettera e) dell'articolo 5;
- e) concorrono al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione.

ART. 7

(Funzioni e compiti degli Enti locali)

1. Per l'attuazione del presente decreto, gli Enti locali, singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:
 - a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia, tenendo conto dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 6 e delle norme sulla parità scolastica;
 - ~~b) autorizzano e accreditano i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;~~
 - b) realizzano attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio;**
 - c) attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati;**
 - d) coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare integrazione ed unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative;**
 - e) favoriscono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015;**
 - f) definiscono le modalità di partecipazione delle famiglie **nelle scuole gestite dagli Enti locali stessi in forma diretta o indiretta;****

- g) sostengono iniziative ed esperienze di continuità del Sistema integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di istruzione.

ART. 8

(Piano di azione nazionale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione)

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispone un Piano di azione nazionale pluriennale che, progressivamente e gradualmente, estenda, in relazione alle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 e a eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati, il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, anche attraverso il superamento della fase sperimentale delle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante la loro graduale stabilizzazione e il loro progressivo potenziamento, con l'obiettivo di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
2. Il Piano di azione nazionale pluriennale definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per l'ampliamento del Sistema integrato di educazione e istruzione sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale di cui al comma 4 dell'articolo 12, tenuto conto degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4 e sostenendo gli interventi in atto e in programmazione da parte degli Enti locali **e delle scuole paritarie** nella gestione dei servizi educativi e scolastici per l'infanzia.
3. Il Piano di azione nazionale pluriennale, previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale sono attuati, in riferimento a ciascuno degli enti destinatari e a ciascuna delle specifiche iniziative, in base all'effettivo concorso, da parte dell'ente medesimo, al finanziamento del fabbisogno mediante la previsione delle risorse necessarie, per quanto di rispettiva competenza.

ART. 9

(Partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l'infanzia)

1. La soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, sia pubblici che privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici è definita con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto delle risorse disponibili a legislativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli Enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali.
3. Le aziende pubbliche e private, quale forma di *welfare* aziendale, possono erogare alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno figli in età compresa fra i tre mesi e i tre anni un buono denominato «Buono nido» spendibile nel sistema dei nidi accreditati o a gestione comunale.

Tale buono non prevede oneri fiscali o previdenziali a carico del datore di lavoro né del lavoratore, fino a un valore di 150 euro per ogni singolo buono.

ART. 10

(Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituita la Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione.
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti consultivi e propositivi ed è formata da esperti in materia di educazione e di istruzione delle bambine e dei bambini da zero a sei anni di età designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle Regioni, dagli Enti locali **e dalle Associazioni di categoria formalmente riconosciute.**
3. La Commissione propone al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le Linee guida per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).
4. La Commissione di cui al comma 1 dura in carica tre anni ed entro tale termine deve essere ricostituita. L'incarico può essere rinnovato allo stesso componente per non più di una volta. Ai commissari non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e altro emolumento comunque denominato.

ART. 11

(Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento, ogni due anni, una Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, sulla base dei rapporti che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono annualmente trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ART. 12

(Finalità e criteri di riparto del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione)

1. Per la progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, da ripartire per le finalità previste dal presente decreto.
2. Il Fondo Nazionale finanzia:
 - a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
 - b) quota parte delle spese di gestione, in considerazione dei costi dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia **del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche in vista dell'applicazione della quota capitaria e del sistema del convenzionamento;**
 - c) la formazione in servizio del personale educativo e docente, ivi compresa la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di Formazione di cui alla legge n. 107 del 2015;

3. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti locali e il riparto del Fondo di cui al comma 1.

(Si evidenzia che il comma 3 regola la compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione mediante l'intesa con la Conferenza Unificata.

Proprio in questa sede è stata inviata la nota metodologica sui fabbisogni standard (come introdotti dal DL 46/2016 in sostituzione dei livelli essenziali delle prestazioni prima previsti dalla L. 107/2015) in materia d'istruzione approvata nel corso del CDM del 14.01.2017 unitamente agli schemi degli 8 decreti attuativi della L. 107/2015.

La Conferenza sarà la sede di determinazione dei fabbisogni standard cui dovrà essere collegata la determinazione della quota capitaria pesata e differenziata di cui alla lett. e) nn.1 e 4 del comma 181 della L. 107/2015, la quale non potrà prescindere dall'accompagnarsi all'estensione del sistema convenzionale per le scuole dell'infanzia paritarie non lucrative.)

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base del numero di iscritti, della popolazione in età e di eventuali esigenze di riequilibri territoriali, nonché dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacità massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi e scolastici per l'infanzia, operando la ripartizione delle risorse regione per regione. Previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli enti locali, le risorse sono erogate direttamente ai Comuni, con priorità per quelli privi o carenti di scuole dell'infanzia **statali e/o paritarie**, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e di colmare le eventuali carenze o inadeguatezze strutturali **delle scuole dell'infanzia statali e/o paritarie presenti sul territorio**.
5. In sede di Conferenza unificata possono essere concordate le risorse, anche con interventi graduali, a carico dei diversi soggetti istituzionali, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, fatte salve le risorse di personale, definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per la scuola dell'infanzia statale.
6. Per le scuole dell'infanzia, la progressiva generalizzazione dell'offerta è perseguita tramite la gestione diretta delle scuole statali e il sistema delle scuole paritarie, come previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62.
7. Per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al presente decreto viene assegnata alla scuola dell'infanzia statale una quota parte delle risorse professionali definite dalla Tabella 1, allegata alla legge 13 luglio 2015 n. 107, relativa all'organico di potenziamento. La disposizione di cui al presente comma non deve determinare esuberi nell'ambito dei ruoli regionali.

ART. 13

(Copertura finanziaria)

1. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 12, è pari a 209 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018 e 239 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Gli incrementi del livello di copertura dei servizi educativi per l'infanzia, delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia, potranno essere determinati annualmente con apposita intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in relazione alle risorse che si renderanno disponibili, anche in considerazione degli esiti della Relazione di cui all'articolo 11.
3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

ART. 14

(Norme transitorie)

1. A seguito della progressiva estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale attraverso l'attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, a decorrere dall'a.s. 2018/2019 sono gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia statale e paritaria di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
2. Il superamento degli anticipi di cui al comma 1 è subordinato alla effettiva presenza sui territori di servizi educativi per l'infanzia che assolvono la funzione di educazione e istruzione.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.